

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Bari, li 11/1/78

Prot. n. 0/11/0143

Ill.mo Signor Presidente della
5^a Commissione Consiliare
S E D E

e, p.c. Al Signor Presidente del
Consiglio Regionale
S E D E

Oggetto: Proposta di legge " Assunzione dei Centri di Servizi Culturali
e Sociali" - Parere art. 19 del Regolamento.

Si comunica alla S.V. che questa Commissione ha espresso, ai
sensi dell'art. 19 del Regolamento, nella seduta del 9 u.s., parere
favorevole con modifica dell'art. 5:


Art. 5

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsio-
ne della Spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978,
approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 dicembre 1977,
deliberazione n. al Cap. 292 " Educazione popolare e perma-
nente e servizi sociali e culturali" disponibile'.

Cordialità

dott. Juncaro

(prof. Matteo Fantasia)
d'ordine del Presidente



~~PROPOSTA DI LEGGE DELLA V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE~~
"ASSUNZIONE DEI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI"

R E L A Z I O N E

La presentazione di questa proposta di legge è dettata dalla urgenza che la definizione della disciplina delle attività socio-culturali nella regione riveste.

In attesa dell'approvazione, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno 1978, di una legge organica che disciplini la materia, e ne affidi la delega, riteniamo indispensabile che la Regione assuma direttamente la direzione dei centri servizi culturali operanti nel territorio regionale.

Dalla loro costituzione ad oggi, infatti, i Centri hanno rappresentato, anche se con limiti, uno dei punti di riferimento di una politica sociale e culturale nel territorio, pur non rientrando, purtroppo, in un disegno programmatico e articolato.

E' perciò evidente l'importanza di un provvedimento, anche se temporaneo, teso a colmare un vuoto legislativo, perdurando il quale si compromette definitivamente l'esistenza dei Centri, disperdendo così irrimediabilmente quel patrimonio di energie ed esperienze maturate nel corso di questi anni.

GIUSEPPE COLASANTO

Art. 1 *Q. U.*

Secondo le finalità dell'art. 8 dello Statuto e con i poteri che le derivano dall'art. 49 del D.P.R. 616 *del 1977* in attesa dell'approvazione della legge organica che disciplini le attività sociali e culturali sul territorio, ~~la~~ la Regione Puglia assume in proprio la direzione e le competenze dei Centri per i servizi sociali e culturali esistenti nel territorio regionale e trasferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con ~~delega~~ *delega* del CIPE del 12.12.1978.

Tutto il patrimonio in strutture mobili ed immobili esistenti presso i Centri di cui al precedente comma ~~è~~ proprietà della Regione e sarà inventariato a norma di legge.

Art. 2 *Q. U.*

L'attività dei centri si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l'animazione culturale, l'attività sociale, l'animazione teatrale e musicale, l'individuazione e l'utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, oltre quella già esistente, i centri saranno dotati della strumentazione necessaria.

Art. 3 *Q. U.*

Le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione fino al 30 giugno 1978.

Entro la data di cui sopra il Condiglio regionale approverà la legge organica di cui all'art. 1.

Nella legge organica di cui al comma precedente sarà prevista l'attribuzione della delega.

delegato

Art. 4 *Q. U.*

A decorrere dal primo gennaio 1978, il personale alle dipendenze degli Enti convenzionati con la Regione fino al 31 dicembre 1977 **assunto** in servizio di ruolo dai suddetti Enti entro il 31 dicembre 1976 passa alle dipendenze della Regione con contratto a termine a scadenza 30 giugno 1978.

Al personale assunto con contratto a termine di cui al primo comma del presente articolo verrà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi sindacali o comunque non inferiore a quello in godimento nel rapporto con gli Enti ~~assunti~~ convenzionati.

Art. 5 *Q. U. art. MFI (esente Colvini)*

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978, approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 dicembre 1977 *con* deliberazione n. 239 al Cap. 292 "Educazione popolare e permanente e servizi sociali e culturali" disponibile.

*Zingullo capo -
o.*

*legge = Q. U. art. MFI
esente Colvini*